



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dai sig. magistrati

dott.	Domenico Tagliatalata	Presidente
dott.ssa	Caterina Passarelli	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 3887/2017 R.G. – promossa con atto di citazione notificato il 27.10.2017 – vertente

**TRA**

MA.TRAS S.r.l., con sede legale ad Albignasego (PD) in Via Marco Polo 20 (C.F./P.I. 00374820280), in persona del legale rappresentante, sig. Silvano Cesarotto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Pietrobon e Francesca Pietrobon, con studio in Padova, P.le della Stazione 8,

attrice impugnante

**E**

SANTINELLO COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, con sede in Caselle di Selvazzano (PD), Via Galileo Galilei 37, C.F./P.I. 002894702288, in persona del liquidatore volontario, sig.ra Manuela Santinello, e del liquidatore giudiziario, dott. Luca Pieretti, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ambrosio, in Padova, Via del Risorgimento 36, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Padova, Via del Risorgimento 36,

convenuta

avente ad oggetto: impugnazione del lodo arbitrale emesso in Padova il 26 luglio 2017 dal collegio arbitrale composto dagli avvocati Roberto Fiscon, Stefano Delle Monache e Loreto Masci, non notificato.

**I**

Fatti di causa e svolgimento del processo.





1. Con atto notificato l'1 febbraio 2016, la società Santinello Costruzioni S.r.l. (attuale parte impugnata), nominando come arbitro di parte l'avvocato Stefano Delle Monache, instaurava il procedimento arbitrale convenzionalmente previsto in relazione al contratto d'appalto avente a oggetto la fornitura in opera di elementi prefabbricati per la costruzione di un edificio a carattere industriale in Comune di Albignasego concluso con Ma.Tras S.r.l. nel gennaio del 2008 assumendo di essere creditrice nei confronti di quest'ultima della seguenti somme (oltre gli interessi moratori pari al tasso di riferimento europeo maggiorato di sette punti percentuali): a) 21.121,58 e, quale residuo delle fatture già emesse; b) 19.026,40, oltre IVA, a titolo di revisione dei prezzi, in base a quanto stabilito dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto; c) 2.315,94, oltre IVA, a titolo di manovalanza a terra in aiuto ai montatori in base a quanto stabilito dall'art. 4 delle condizioni generali di contratto; d) 13.596,17, oltre IVA, per oneri di magazzinaggio, in base a quanto stabilito dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto; e) 300,00, oltre IVA, a titolo di revisione degli elaborati esecutivi delle strutture prefabbricate; f) 3.470,00, oltre IVA, a titolo di maggiori oneri di montaggio, rinnovo permessi di trasporto e sopralluoghi.

2. Ma.Tras S.r.l. il 16 febbraio 2016 nominava quale proprio arbitro l'avvocato Loreto Masci.

3. Gli avvocati Delle Monache e Masci indicavano l'avvocato Roberto Fiscon quale terzo arbitro e Presidente del Collegio Arbitrale, che si riuniva per la sua costituzione l'11 marzo 2016 e assegnava alle parti i seguenti termini: fino al 29 aprile 2016 per la precisazione delle domande e la compiuta articolazione delle ragioni in fatto e in diritto, con l'indicazione delle proposte istruttorie e la produzione dei documenti; fino al 20 maggio 2016 per lo scambio delle memorie di replica e per le proposte istruttorie e produzioni a prova contraria.

4. Il procedimento veniva deciso con lodo del 26 luglio 2017, con il quale il collegio arbitrale così decideva: "1. Riconosce la propria competenza fondata sull'art. 17 delle condizioni generali di contratto allegate alla scrittura privata 18-21 gennaio 2008 da considerarsi riconosciuta da parte di MA.TRAS S.r.l. 2. Accerta l'inadempimento di MA.TRAS S.r.l., con riferimento all'obbligo di pagamento del residuo prezzo relativo al contratto 18-21 gennaio 2008, nonché delle specifiche voci di danno sotto indicate, e per l'effetto: condanna la convenuta MA.TRAS S.r.l. al pagamento in favore di Santinello Costruzioni S.r.l. delle seguenti somme: residuo importo fatture emesse: Euro 18.663,73, comprensivi di iva; revisione prezzi: Euro 17.856,80; oneri di magazzinaggio: Euro 2.913,46; manovalanza a





terra per aiuto ai montatori: Euro 2.315,94; e così per un totale di e 41.749,93, oltre agli interessi secondo quanto indicato nella parte motiva. Respinte le ulteriori richieste di danno avanzate dall'attrice. 3. Liquidata le spese legali dell'attrice nella misura di euro 615,06 per anticipazioni ed euro 7.000,00 per compenso, oltre contributo forfetario 15% e accessori previdenziali e fiscali ponendole per i  $\frac{3}{4}$  a carico della convenuta MA.TRAS S.r.l. 4. Liquidata le spese di funzionamento dell'arbitrato ed il compenso agli arbitri nella misura di euro 20.000,00 oltre contributo forfetario del 15% e accessori previdenziali e fiscali come per legge, ponendole per i  $\frac{3}{4}$  a carico di MA.TRAS S.r.l. e per  $\frac{1}{4}$  a carico di Santinello Costruzioni, fermo comunque il vincolo della solidarietà tra attrice e convenuta nei confronti degli stessi Arbitri. Liquidata il compenso a favore del segretario, che pone parimenti per i  $\frac{3}{4}$  a carico di MA.TRAS S.r.l. e per  $\frac{1}{4}$  a carico di Santinello Costruzioni, nella misura di euro 2.000,00 oltre contributo forfetario del 15% e accessori previdenziali e fiscali come per legge. Dà atto che l'importo di e 5.500,00 (oltre contributo forfetario ed accessori previdenziali e fiscali) è già stato prima d'ora corrisposto da Santinello Costruzioni S.r.l."

5. Avverso il lodo ha proposto impugnazione Ma.Tras S.r.l., deducendone, con l'atto di citazione indicato in epigrafe, la nullità e l'erroneità delle statuizioni, sia in fatto, che in diritto, nonché difettosa, insufficiente e contraddittoria motivazione, concludendo nei seguenti termini: *"in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione del lodo impugnato; in via principale dichiarare la nullità del lodo arbitrale emesso a Padova del 26 luglio 2017 dal collegio arbitrale composto dagli avvocati Roberto Fiscon, Stefano Delle Monache e Loreto Masci e la richiesta di pagamento di controparte; in subordine, nel merito respingersi tutte le domande svolte dalla Santinello Costruzioni S.r.l.; in ogni caso spese e onorari di lite interamente rifiusi"*.

6. La Santinello Costruzioni S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo si costituiva nel giudizio di impugnazione del lodo chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'impugnazione;

7. L'istanza di inibitoria proposta dalla società impugnante veniva dichiarata inammissibile non essendo il lodo impugnato munito di "exequatur" e non possedendo, quindi, l'idoneità richiesta dall'art. 283 c.p.c., che prevede espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

8. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 marzo 2020.





9. il 30 gennaio 2020 il procuratore della Santinello Costruzioni depositava istanza al fine di ritirare temporaneamente l'originale del contratto contenente la clausola arbitrale al fine di richiederne una copia conforme da allegare all'istanza ex art. 825 c.p.c. per far dichiarare esecutivo il lodo.

10. Autorizzata l'istanza, in data 11 febbraio 2020 la Santinello Costruzioni S.r.l. chiedeva al Tribunale di Padova la concessione dell'esecutorietà del lodo.

11. Il 14 febbraio 2020 il Tribunale di Padova dichiarava esecutivo il lodo arbitrale, del quale in data 18 febbraio 2020 veniva rilasciata copia con formula esecutiva.

12. Ma.Tras S.r.l. rinnovava quindi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo de quo ai sensi dell'art. 830, u.c., c.p.c., deducendo che il quarto comma dell'art. 830 dispone che la Corte d'Appello può sospendere l'efficacia del lodo anche su istanza successiva alla proposizione dell'impugnazione e, quanto al fumus boni juris, richiamando tutte le argomentazioni svolte con l'atto di impugnazione. Con riguardo al periculum in mora, sottolineava che l'art. 830 c.p.c. consente la sospensione del lodo "quando ricorrono gravi motivi", ovvero per qualsiasi motivo rilevante, non prevedendo l'irreparabilità del danno e che in ogni caso, nel caso di specie, qualora avesse provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla Santinello Costruzioni S.r.l., il danno sarebbe stato con ogni probabilità addirittura irreparabile posto che la Santinello Costruzioni si trovava, non solo in liquidazione, ma altresì in concordato preventivo ex art. 160 L.F., sicché lo stato di insolvenza di quest'ultima risulta già accertato e dichiarato con il decreto giudiziale di apertura della procedura di concordato preventivo.

13. Con ordinanza in data 26/30.3.2020 la Corte, ritenuta l'istanza di sospensione in esame non preclusa dalla precedente adozione, il 16.2.2018, del provvedimento di inammissibilità dell'analoga istanza di sospensione proposta dalla Ma.Tras. S.r.l. nell'atto di impugnazione, ritenuta l'insussistenza di gravi motivi giustificanti la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, rigettava l'istanza di inibitoria osservando: *"quanto al profilo del fumus di fondatezza dell'impugnazione: a) riguardo al primo motivo - inerente la pretesa inesistenza della convenzione di arbitrato per non essere questa mai stata sottoscritta dal legale rappresentante di Ma.Tras S.r.l. (sig. Silvano Cesarotto) - che la ratio decidendi sulla cui base il collegio arbitrale ha ritenuto per riconosciuta la sottoscrizione apposta sul contratto prodotto dalla Santinello Costruzioni e, sulla base di questo, la legittimità della propria costituzione, non risulta - sia pure alla luce della sommaria delibazione della questione propria della presente fase cautelare - adeguatamente smentita dalla ricorrente, non apparendo le deduzioni sviluppate alla pagina 10 dell'atto di impugnazione effettivamente assimilabili ad un compiuto disconoscimento*



delle sottoscrizioni presenti sull'originale del contratto d'appalto e sulle condizioni generali ad esso allegato prodotto dalla Santinello S.r.l. in allegato alla propria memoria del 20.7.2016. Si tratta, infatti, di considerazioni che fanno tutte riferimento alla copia del contratto in precedenza prodotta (e non già all'originale), ovvero costituiscono argomentazioni di supporto alla richiesta di rigetto dell'istanza di verifica avanzata dalla Santinello S.r.l. nella predetta memoria, ma nessuna di queste contiene, a ben vedere, una specifica, determinata e definitiva presa di posizione con riferimento alle sottoscrizioni presenti sull'originale, invece necessaria, anche se in precedenza già effettuata in relazione alla copia, alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale sul punto per cui "la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa" (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 16551 del 6.8.2015, Rv. 636339 - 01; conformi: Cass., sez. 2, sentenza n. 24022 del 27.12.2004, Rv. 579103 - 01; Rv. 553653). Risulta in ogni caso opportuno sottolineare che nel contratto d'appalto (che Ma.Tras. non nega di aver sottoscritto ed eseguito) si rinvengono numerosi richiami alle condizioni generali di contratto, sicché appare poco verosimile l'affermazione della committente istante di non essere stata a conoscenza della loro esistenza e di non averle quindi mai approvate; b) riguardo agli ulteriori motivi di impugnazione: 1. che il collegio arbitrale ha ritenuto di procedere comunque nell'esecuzione dell'incarico nonostante l'omesso versamento da parte di Ma.Tras della propria quota di anticipazioni, sicché non appare pertinente il motivo volto a valorizzare detta circostanza al fine di sostenere la sopravvenuta carenza di potere decisorio in capo al collegio arbitrale per una ragione, oltretutto, strettamente dipendente dall'atteggiamento inadempiente della parte avente un interesse contrario alla prosecuzione del giudizio; 2. che le argomentazioni svolte al punto 4, in ipotesi fondanti la censura di nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. - a prescindere dalla assorbente considerazione che il collegio arbitrale non ha omesso di pronunciarsi sulle stesse, ma le ha disattese, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova del danno - introducono a ben vedere delle censure inammissibili ai sensi del terzo comma dell'art. 829 c.p.c. ["L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico"] avuto riguardo al contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 17 delle condizioni generali che non prevede tale possibilità; quanto al profilo del pericolo nel ritardo, che la sua valutazione risulta assorbita dalla ritenuta insussistenza di una rilevante probabilità di riforma della decisione impugnata. Deve in ogni caso osservarsi che - per quanto gli artt. 113, co. 3, e 117, co. 2, L.F. non trovino applicazione diretta alla procedura di concordato preventivo - nessuna specifica allegazione circa la consistenza e lo stato della procedura concordataria si rinviene nell'atto di impugnazione, così come nell'istanza di sospensione e nella successiva memoria, sicché risulta impossibile accertare la sussistenza in concreto del dedotto profilo





cautelare, ben potendo la Procedura disporre di risorse finanziarie pienamente idonee a soddisfare in toto i crediti prededucibili. Quanto all'orizzonte temporale, neppure questo risulta dedotto, sicché non risulta possibile apprezzare la circostanza – che si presenta, di fatto, come una mera allegazione, sfornita di qualsiasi riscontro – secondo cui, in ipotesi di imminente chiusura della procedura e di possibile successiva cancellazione della società dal registro delle imprese (conseguenza, peraltro, non necessitata, diversamente da quanto avviene per l'ipotesi fallimentare), il recupero della somma che dovesse essere pagata da Ma.Tras S.r.l. alla creditrice Santinello Costruzioni S.r.l. in liquidazione e in c.p. non sarebbe più utilmente effettuabile" fissando, quindi, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.12.2020.

14. Nelle more, prima dell'udienza, le parti concordemente chiedevano un differimento della trattazione della causa evidenziando la pendenza di trattative finalizzate alla definizione stragiudiziale della vertenza.

15. Nulla ostando, l'istanza veniva accolta con ordinanza emessa il 10.12.2020, comunicata alle parti il 7.1.2021, con fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 15.4.2021, in forma scritta.

16. Prima dell'udienza così nuovamente fissata, l'1.2.2021, i nuovi difensori-procuratori di Ma.Tras S.r.l. depositavano in P.C.T. dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio a spese interamente compensate.

17. Il difensore-procuratore speciale di Santinello Costruzioni S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, a propria volta, depositava in pari data in P.C.T. la dichiarazione di accettazione della rinuncia alle condizioni indicate.

## II

### Ragioni della decisione.

1. Alla luce di tali premesse, considerato e ritenuto:

- i) che la dichiarazione di rinuncia agli atti da parte dei difensori-procuratori della società impugnante il lodo, Ma. Tras. S.r.l., deve ritenersi efficacemente formulata, essendo i procuratori speciali rinuncianti a ciò legittimati sulla base della procura alle liti ai medesimi rilasciata, presente in atti;
- ii) che la dichiarazione di rinuncia agli atti del processo è stata validamente ed efficacemente accettata dal difensore della società Santinello Costruzioni S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo sulla base della procura alle liti allo stesso rilasciata, avente il seguente contenuto: "Il sottoscritto Avv. Luigi Ambrosio difensore della parte impugnata Santinello Costruzioni S.r.l., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, che per comodità si allega (doc. n. 1), contenente anche il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia, premesso - che in data 27/1/2021 veniva notificato dalla parte impugnante atto di rinuncia agli atti del predetto giudizio a spese





*compensate, con istanza di estinzione del giudizio a spese compensate; dichiara di accettare la rinuncia a spese di lite compensate. Chiede anch'egli che venga dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate";*

iii) che non vi è luogo a provvedere in relazione alle spese di lite avendo i difensori-procuratori speciali della società impugnante dichiarato di rinunciare agli atti a spese compensate e che tale condizione è stata formalmente accettata dal difensore-procuratore speciale della società convenuta;

ritiene il collegio che ricorrano nella fattispecie in esame le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del processo, con ogni conseguenza di legge, nulla dovendo, per contro, statuirsi in punto di spese di lite atteso lo specifico accordo intervenuto sul punto tra le parti.

**P.Q.M.**

la Corte, definitivamente decidendo, così provvede:

a) dichiara estinto il procedimento n. 3887/2017 R.G., di impugnazione del lodo arbitrale emesso in Padova il 26 luglio 2017 dal collegio arbitrale composto dagli avvocati Roberto Fiscon, Stefano Delle Monache e Loreto Masci;

b) dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese di lite del presente procedimento per le ragioni di cui in motivazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2021

Il consigliere estensore  
dott. Federico Bressan

Il Presidente  
dott. Domenico Tagliatela

Arbitrato Italia

